

Repertorio n. 81867

Raccolta n. 18545

ATTO COSTITUTIVO DEL SINDACATO NAZIONALE

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Napoli 2

DI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ED IMMOBILIARI

il 26/06/2008
al n° 5716/IT

REPUBBLICA ITALIANA

€

L'anno duemilaotto, il giorno venti del mese di
giugno

20 giugno 2008

In Napoli, presso l'Hotel Royal Continental, Via
Partenope n. 38/44.

Innanzi a me Professor GIANCARLO LAURINI, Notaio
in Marano di Napoli, iscritto al Collegio dei
Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre
Annunziata e Nola

si sono costituiti:

1) MEMBRI PIETRO, nato a Spino d'Adda (CR) il 23
luglio 1937 e domiciliato in Milano (MI) al Viale
Piave n. 14, Codice Fiscale MMB PTR 37L23 I914M

2) ANITORI UMBERTO, nato a Ronciglione (VT) il 27
maggio 1950 ed ivi domiciliato alla Via Ospedale
Conorziale snc, Codice Fiscale NTR MRT 50E27
H534D

3) MERELLO GIUSEPPE, nato a Genova (GE) il 28
maggio 1966 ed ivi domiciliato alla Via Albaro n.
9/9, Codice Fiscale MRL GPP 66E28 D969J

4) DE FILIPPO CARMINE FEDERICO o CARMINE, nato a

Verbicaro (CS) l'8 febbraio 1960 e domiciliato a
Scalea (CS) alla Via Martiri 16 marzo n. 48,
Codice Fiscale DFL CMN 60B08 L747C

5) DE FILIPPIS GIUSEPPE, nato a Taranto (TA) il
31 marzo 1953 ed ivi domiciliato al Viale Pirro
n.7, Codice Fiscale DFL GPP 53C31 L049X

6) MOLteni ROSARIA, nata a Como (CO) il 17 aprile
1946 ed ivi domiciliata alla Via Statale per
Lecco n. 27, Codice Fiscale MLT RSR 46D57 C933K

7) BAIONE DONATELLO, nato a Zara (ZA) l'1 ottobre
1942 e domiciliato a Jesolo (VE) alla Via Borgo
San Giovanni n. 5, Codice Fiscale BNA DTL 42R01
M149U

8) DE CICCO PELLEGRINO, nato a Marigliano (NA) il
1 luglio 1943, con domicilio a Napoli (NA) alla
via V Adolfo Omodeo n. 31 Codice Fiscale DCC PLG
43L01 E955U

9) SANTONOCITO CARMELO, nato a Misterbianco (CT)
il 17 settembre 1958 ed ivi domiciliato alla Via
G. Rosano n. 33, Codice Fiscale SNT CML 58P17
F250Y

10) TONON ROBERTO ANTONIO, nato a Novi Ligure
(AL) il 12 febbraio 1946 ed ivi domiciliato al
Viale della Rimembranza n. 55, Codice Fiscale TNN
RRT 46B12 F965B

11) BURCHIELLI SILVIA, nata a Torino (TO) il 5 marzo 1964 e domiciliata a Scandicci (FI) alla Via D. Marciola n. 48, Codice Fiscale BRC SLV 64C45 L2190

12) IPOCOANA MARIO SALVO GIUSEPPE, nato a Catania (CT) il 24 marzo 1965 e domiciliato in Mascalucia (CT) alla Via degli Iris n. 28, Codice Fiscale PCN MSL 65C24 C351G

13) PIEROTTI MARCO, nato a Pescara (PE) il 22 giugno 1960, domiciliato ivi alla Via Ostuni n. 38, Codice Fiscale PRT MRC 60H22 G482T

14) ROZZI IVANO, nato a Finale Ligure (SV) il 17 gennaio 1956 e domiciliato a Giustenice (SV) alla Via Costa Superior n. 12, Codice Fiscale RZZ VNI 56A17 D600G

15) PAZONZI ANTONIO, nato a Roma il 23 gennaio 1971, ed ivi domiciliato alla Via Giulia n. 144, Codice Fiscale PZN NTN 71A23 H501G

16) ALCINI MANLIO, nato a Terni (TR) il 23 ottobre 1953 ed ivi domiciliato al Viale G. Rossini n. 62, Codice Fiscale LCN MNL 53R23 L117B

17) ANTOCI ALDO, nato a Trapani (TP) il 24 marzo 1944 e domiciliato a Venezia (VE) alla Via Francesco Grimani n.8/C, Codice Fiscale NTC LDA 44C24 L331I

18) SANDRINI FABIO GIULIO, nato a Milano (MI) il
5 aprile 1959 ed ivi domiciliato alla Via Piave
n. 11, Codice Fiscale SND FGL 59D05 F205Y

19) BURRELLI FRANCESCO, nato a Aggius (SS) il 9
giugno 1954 e domiciliato in Val della Torre
alla Via Alpignano n. 4, Codice Fiscale BRR FNC
54H09 A069F

20) DI DOMENICO VINCENZO, nato a Palermo (PA) l'8
settembre 1947 e domiciliato a Milano (MI) alla
Via B. D' Alviano n. 19, Codice Fiscale DDM VCN
47P08 G273A

21) RAVAZZOLO FRANCO, nato a Padova (PD) il 7
novembre 1944 ed ivi domiciliato alla Via V.E.
Orlando n. 13, Codice Fiscale RVZ FNC 44S07 G224ND

22) DI GIANNI RODOLFO, nato a Laviano (SA) il 21
maggio 1942, e domiciliato a Napoli alla Via
Egiziaca a Pizzofalcone n. 97, Codice Fiscale DGN
RLF 42E21 E498S

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio
sono certo.

I costituiti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito il Sindacato denominato "S.A.C.I. -
SINDACATO NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

ED IMMOBILIARI"

ARTICOLO 2

SEDE

Il Sindacato ha sede in Roma alla Via Cola di Rienzo n. 212.

ARTICOLO 3

SCOPO

Il "S.A.C.I. - SINDACATO NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ED IMMOBILIARI" ha, per esteso, i seguenti scopi:

a) tutelare gli interessi professionali, giuridici, economici, sociali e morali degli aderenti;

b) concorrere alla stesura del CCNL che i propri iscritti applicheranno ai loro dipendenti ed ai dipendenti dei proprietari di fabbricati dagli stessi amministrati;

c) promuovere le politiche armonizzanti del settore delle amministrazioni condominiali ed immobiliari e dei servizi resi alle unità condominiali ed immobiliari, con particolare riferimento alle problematiche attinenti i servizi di portierato ed i lavoratori dipendenti dal comparto gestito, nonché di quelle degli studi professionali degli amministratori

condominiali ed immobiliari;

d) proporre, elaborare e predisporre programmi diretti alle Istituzioni locali, regionali, nazionali comunitarie ed internazionali, con riguardo alle politiche pubbliche attinenti il settore, al fine di favorire la migliore qualità del servizio reso alla proprietà immobiliare amministrata, privata e pubblica;

e) coordinare i rapporti con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dagli studi professionali degli Amministratori condominiali ed immobiliari o dipendenti dalle unità immobiliari amministrate e con le altre associazioni di settore;

f) sviluppare approfondimenti sui temi del lavoro, con possibilità di partecipazione, discussione, realizzazione e stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, unitamente alle Associazioni aderenti, anche conferendo mandato ad eventuale Federazione di categoria;

g) approfondire ogni altro tema attinente il settore condominiale ed immobiliare, riguardante il mondo del lavoro e più in generale la società civile, ovvero ogni altra tematica collegata al

comparto gestito;

h) rafforzare la coscienza sindacale degli iscritti per meglio tutelare gli interessi di categoria e per fornire agli iscritti al SACI assistenza e servizi di qualità;

i) favorire la formazione e l'aggiornamento sindacale dei propri iscritti, dei loro dipendenti o dei lavoratori gestiti dall'Amministratore, anche partecipando a strutture formative paritetiche.

Il tutto come meglio e più compiutamente rilevasi dall'articolo tre dello Statuto che, disciplina l'oggetto, l'organizzazione e il funzionamento del Sindacato e omessane la lettura per espressa concorde dispensa avutane dai costituiti che dichiarano di averne preso piena e integrale conoscenza, si allega al presente atto sotto la lettera A).

ARTICOLO 4

DURATA. La durata del Sindacato è fissata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5

QUOTA DI ISCRIZIONE. La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte del Sindacato sarà determinata dal Congresso Nazionale.

ARTICOLO 6

ORGANI. Organi del Sindacato sono:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) Il Segretario Generale Nazionale;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) La Segreteria Nazionale;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 7

Al fine di rendere immediatamente operativo il Sindacato i costituiti, in deroga alle norme statutarie, nominano Antonio Pazonzi.

Segretario Generale Nazionale pro-tempore, il quale durerà in carica, salvo conferma, fino all'elezione che sarà effettuata dalla Segreteria Nazionale, così come previsto all'articolo 11 dello statuto sociale.

Al Segretario Generale Nazionale compete la rappresentanza e la firma sociale.

Viene anche nominato pro-tempore alle stesse condizioni di cui sopra, il primo Consiglio Direttivo in persona di Vincenzo Di Domenico, Franco Ravazzolo, Mario Salvo Giuseppe Ipocoana, Manlio Alcini, Francesco Burrelli, Silvia Burchielli, Aldo Antoci, Marco Pierotti, Giuseppe

Merello e Giuseppe De Filippis.

ARTICOLO 8

Le spese del presente atto sono a carico del
Sindacato. I costituiti delegano Pietro Membri e
Antonio Pazonzi per le firme marginali.

Di questo atto in parte scritto con sistema
elettronico da persona di mia fiducia ed in parte
scritto di mio pugno su fogli tre per facciate
undici ho dato lettura, alle parti che lo
approvano e sottoscrivono alle ore 19.

FIRMATO:

PIETRO MEMBRI

UMBERTO ANITORI

GIUSEPPE MERELLO

CARMINE FEDERICO DE FILIPPIS

GIUSEPPE DE FILIPPIS

ROSARIA MOLTENI

DONATELLO BAIONE

DE CICCIO PELLEGRINO

TONON ROBERTO ANTONIO

SILVIA BURCHIELLI

IPOCOANA MARIO SALVO GIUSEPPE

MARCO PIEROTTI

ROZZI IVANO

ANTONIO PAZONZI

ALCINI MANLIO

ALDO ANTOCI

FABIO GIULIO SANDRINI

FRANCESCO BURRELLI

DI DOMENICO VINCENZO


RODOLFO DI GIANNI

FRANCO RAVAZZOLO

CARMELO SANTONOCITO

NOTAIO GIANCARLO LAURINI - SEGUE SIGILLO

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di trentaquattro facciate è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito, oggi 3 luglio 2008



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giancarlo Laurini', is written over a circular official stamp. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left. The stamp is partially obscured by the signature.

Allegato A) alla Raccolta n. 18545

"S.A.C.I.

Sindacato Amministratori Condominiali ed
Immobiliari"

STATUTO

ART. 1 - Fondazione SACI. - E' costituito, con
sede in Roma, il Sindacato Nazionale denominato
"Sindacato Amministratori Condominiali ed
Immobiliari", in breve "S.A.C.I.", o "SACI",
promosso da un Gruppo di Amministratori
Condominiali ed Immobiliari, che sottoscrivono
il presente Statuto, assumendo il titolo di Soci
Fondatori.

Il SACI, non ha fini di lucro e costituisce il
sistema di rappresentanza sindacale di categoria
degli Amministratori Condominiali ed Immobiliari
con lo scopo di:

· Essere controparte sindacale datoriale nella
stesura del CCNL di categoria, applicabile ai
dipendenti degli studi di amministratori
condominiali ed immobiliari ed ai dipendenti dei
fabbricati e condomini amministrati i cui
rapporti di lavoro sono gestiti
dall'Amministratore;

· concorrere alla formazione di un quadro

organico di regole valide per le realtà condominiali e immobiliari in tutte le loro configurazioni;

· promuovere gli studi e gli approfondimenti attinenti le specifiche realtà lavorative di cui sopra e tutelare gli interessi della categoria

degli Amministratori condominiali ed immobiliari.

Il SACI è indipendente da partiti e movimenti politici, e il suo ordinamento garantisce la democrazia interna, la libera circolazione delle idee e la loro espressione, nel pieno rispetto per le legittime convinzioni di ciascuno.

L'adesione al SACI, per gli Amministratori Condominiali ed Immobiliari è volontaria e comporta esclusivamente l'accettazione dei principi e degli obblighi previsti nel presente Statuto o nel Regolamento d'attuazione.

Il SACI, per il perseguimento delle proprie finalità, può decidere l'affiliazione ad organizzazioni o strutture sindacali federali nazionali o Europee, purché aventi ordinamenti che non contrastino con il presente Statuto.

ART. 2 - Scopi. - Il SACI ha, per esteso, i seguenti scopi:

- a) tutelare gli interessi professionali, giuridici, economici, sociali e morali degli aderenti;
- b) concorrere alla stesura del CCNL che i propri iscritti applicheranno ai loro dipendenti ed ai dipendenti dei proprietari di fabbricati dagli stessi amministrati;
- c) promuovere le politiche armonizzanti del settore delle amministrazioni condominiali ed immobiliari e dei servizi resi alle unità condominiali ed immobiliari, con particolare riferimento alle problematiche attinenti i servizi di portierato ed i lavoratori dipendenti dal comparto gestito, nonché di quelle degli studi professionali degli amministratori condominiali ed immobiliari;
- d) proporre, elaborare e predisporre programmi diretti alle Istituzioni locali, regionali, nazionali comunitarie ed internazionali, con riguardo alle politiche pubbliche attinenti il settore, al fine di favorire la migliore qualità del servizio reso alla proprietà immobiliare amministrata, privata e pubblica;
- e) coordinare i rapporti con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sindacali dei

lavoratori dipendenti dagli studi professionali degli Amministratori condominiali ed immobiliari o dipendenti dalle unità immobiliari amministrate e con le altre associazioni di settore;

f) sviluppare approfondimenti sui temi del lavoro, con possibilità di partecipazione, discussione, realizzazione e stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, unitamente alle Associazioni aderenti, anche conferendo mandato ad eventuale Federazione di categoria;

g) approfondire ogni altro tema attinente il settore condominiale ed immobiliare, riguardante il mondo del lavoro e più in generale la società civile, ovvero ogni altra tematica collegata al comparto gestito;

h) rafforzare la coscienza sindacale degli iscritti per meglio tutelare gli interessi di categoria e per fornire agli iscritti al SACI assistenza e servizi di qualità;

i) favorire la formazione e l'aggiornamento sindacale dei propri iscritti, dei loro dipendenti o dei lavoratori gestiti dall'Amministratore, anche partecipando a

strutture formative paritetiche.

ART. 3 - Mezzi ed azioni.

Per il raggiungimento degli scopi indicati al precedente articolo il SACI intende:

- a) partecipare alla contrattazione relativa al rapporto di lavoro applicato ai dipendenti dei propri iscritti ed assisterli nella regolamentazione e gestione di tutti gli aspetti (lavoristici, previdenziali e fiscali);
- b) promuovere i processi di riforma della professione di amministratore condominiale ed immobiliare contribuendo ad assicurare le condizioni per un miglior servizio alla proprietà condominiale ed immobiliare, anche attraverso un'organica regolamentazione professionale;
- c) promuovere il costante sviluppo ed aggiornamento della legislazione, in tutti i suoi aspetti tecnici, previdenziali e fiscali attinenti i servizi resi alla proprietà immobiliare e condominiale, al fine di realizzare un quadro legislativo organico che sia funzionale alle attuali complesse problematiche del settore;

ART. 4 - Soci fondatori. - Sono soci fondatori

con identiche prerogative:

Sono soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo, nonché Greco Domenico, Santini Sergio, Magnani Gilberto, Cimarelli Marco, Sardos Albertini Mario Paolo, i quali hanno già espresso la loro adesione.

ART. 5 - Ammissione Soci. Possono appartenere al Sindacato:

a) come iscritti effettivi: tutti gli Amministratori Condominiali ed Immobiliari che svolgano effettivamente tale professione, nonché i Soci Fondatori Effettivi;

b) come iscritti sostenitori: gli Amministratori Condominiali ed Immobiliari pensionati e gli ex Segretari Provinciali e/o regionali del Sindacato;

c) come iscritti simpatizzanti: gli iscritti negli elenchi speciali delle sedi Provinciali/Regionali (praticanti, consulenti ecc.), delle Associazioni degli Amministratori;

d) come iscritti onorari: coloro che si sono distinti in particolari attività in favore della categoria;

e) come iscritti speciali: le Associazioni degli

Amministratori (ANACI, UNAI ecc.).

Al Congresso Nazionale, solo gli associati di cui al punto a) sono elettori ed eleggibili.

La domanda d'iscrizione ad associato effettivo, sostenitore e/o simpatizzante deve essere presentata alla sede provinciale SACI di residenza o, ove non esistente la sede provinciale, ad altra sede purché nell'ambito della stessa regione.

La domanda dovrà contenere, oltre ad ogni utile indicazione, la dichiarazione esplicita d'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e del vigente Regolamento d'attuazione. Modello della domanda sarà predisposto con il Regolamento d'attuazione.

Fino a tutto il 2009, le quote pervenute senza la prescritta domanda d'iscrizione, saranno acquisite dal SACI e si intenderanno domande d'iscrizione ad associato effettivo valide solo dopo favorevole delibera dei soci fondatori.

Dal 1/01/2010, l'iscrizione sarà effettiva solo dopo la favorevole delibera del Consiglio Provinciale SACI.

ART. 6 - **Tesseramento.** - Il rilascio della tessera di iscrizione al Sindacato è di

esclusiva competenza del SACI, che provvede alla sua stampa e, tramite le Sedi provinciali/regionali, alla distribuzione e riscossione delle quote.

La quota associativa non è frazionabile in ragione d'anno ed il versamento della stessa, pena la sospensione temporanea dall'iscrizione, con perdita dei corrispondenti diritti, dovrà essere effettuato entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.

Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo che precede, in caso di favorevole delibera d'ammissione, i diritti derivanti dall'iscrizione decorrono dalla data di versamento della quota.

Una quota non inferiore all'8% (otto per cento) e non superiore al 30% (trenta per cento) della quota annuale, secondo le decisioni della Segreteria Nazionale, spetterà all'eventuale struttura Federale di riferimento.

Le quote delle tessere annuali vanno impiegate esclusivamente per la realizzazione dei fini statutari.

ART. 7 - Obblighi contributivi. - Gli iscritti sono tenuti a garantire l'autonomia finanziaria

dal SACI, attraverso il versamento di un contributo ordinario annuo fissato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, solo nei casi di comprovata necessità, può chiedere il versamento di contributi straordinari.

ART. 8 - Patrimonio Sociale. - Il patrimonio sociale è formato:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali precedenti;
- c) dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo vengano in possesso del SACI;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore del SACI e dalle eventuali devoluzioni di beni ad esso, a qualsiasi titolo pervenute.

ART. 9 - Organi. - Sono organi del SACI:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) Il Segretario Generale Nazionale;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) La Segreteria Nazionale;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Il Collegio dei Probiviri.

ART. 10 - Il Congresso Nazionale. - Il Congresso Nazionale degli Iscritti Effettivi è il massimo

organo deliberativo del S.A.C.I.

Sono suoi compiti particolari:

- Deliberare sull'indirizzo generale dell'organizzazione;
- Deliberare su fusioni, affiliazioni, incorporazioni del S.A.C.I. con altre organizzazioni sindacali o sulla sua cessazione;
- Eleggere 12 membri della Segreteria Nazionale;
- Deliberare sulle modifiche al presente Statuto.

Esso è convocato con richiesta della maggioranza assoluta della Segreteria Nazionale o di almeno i 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo. La convocazione potrà essere Straordinaria, in un'unica sede nazionale, oppure Ordinaria, presso le strutture provinciali.

La convocazione Ordinaria sarà meglio definita nel Regolamento d'attuazione ma i principi informativi dovranno essere:

- di favorire la partecipazione del massimo numero degli Iscritti attraverso la pluri localizzazione;
- permettere l'elaborazione locale dei deliberati, mediante conveniente anticipazione

dei documenti e la discussione telematica degli stessi:

- porre provincialmente ai voti la formulazione delle proposte da trasmettere alla struttura nazionale;

- raccogliere a livello nazionale i risultati;

- formalizzare a livello nazionale quanto deliberato dalla maggioranza degli iscritti mediante un documento approvato dalla Segreteria Nazionale.

L'ordine del giorno dei lavori del Congresso Nazionale viene proposto dal Segretario Generale Nazionale su indicazioni della Segreteria Nazionale.

Le delibere del Congresso Nazionale sono valide quando hanno ottenuto il favore della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 11 - Segretario Generale Nazionale. - Il Segretario Generale Nazionale viene eletto dalla Segreteria Nazionale, resta in carica 4 (quattro) anni.

Il mandato è rinnovabile per due volte soltanto.

Il Segretario Generale Nazionale ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale e di firma del

SACI, con le condizioni (eventuale firma congiunta ecc.) ed i limiti stabiliti da apposito deliberato della Segreteria Nazionale.

Il Segretario Generale Nazionale, direttamente o tramite delegato, rappresenta il SACI presso le altre Organizzazioni.

in particolare:

a) ha la gestione ordinaria del SACI;

b) attua le direttive del Congresso Nazionale secondo i criteri d'attuazione della segreteria Nazionale;

c) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e può nominare avvocati e procuratori alle liti;

d) accetta eredità, donazioni, contributi e quant'altro disposto a qualsiasi titolo a favore del SACI, dopo ratifica del Consiglio Direttivo;

e) può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze a componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - Consiglio Direttivo. - Il consiglio Direttivo è composto da 10 membri, è presieduto dal Segretario Generale Nazionale ed è eletto dalla Segreteria Nazionale, conformemente al Regolamento.

Ha il compito di assistere il Segretario Generale Nazionale nella gestione ordinaria e straordinaria del SACI, di autorizzare preventivamente il Segretario Generale Nazionale per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, delibera le assunzioni di personale ed il conferimento d'incarichi professionali a persone di provata competenza.

Esamina il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio e ne approva la trasmissione alla Segreteria Nazionale.

Delibera la costituzione di Gruppi di studio, Centro studi ed Uffici stampa vigilando sul corretto perseguimento dei fini statutari da parte degli stessi.

Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta degli appartenenti al Consiglio Direttivo.

Forme e modi di convocazione del Consiglio Direttivo verranno stabilite dal Regolamento.

Sono ammesse riunioni in videoconferenza o telematiche.

ART. 13 - Segreteria Nazionale. - La Segreteria Nazionale è costituita da: tutti i Presidenti Regionali o Provinciali del Sindacato;

- i 12 membri eletti dal Congresso Nazionale;

- i Soci Fondatori.

I membri elettivi della Segreteria Nazionale durano in carica 4 (quattro) anni. Spetta alla Segreteria Nazionale:

1. vigilare sull'attuazione delle direttive del Congresso Nazionale e sull'indirizzo generale del SACI;

2. approvare il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio;

3. deliberare su ogni questione, non riservata alla competenza esclusiva di altri organi, sottoposta al suo esame;

4. eleggere, tra gli iscritti effettivi, il Segretario Generale Nazionale del SACI, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri ed eventuali membri di commissione (paritetiche, sindacali, negli Enti previsti).

5. Deliberare la costituzione di sedi e Segreterie provinciali e regionali.

6. Deliberare il Regolamento d'attuazione del presente Statuto e le eventuali successive modifiche.

La Segreteria Nazionale deve essere convocata

dal Segretario Generale Nazionale almeno una volta l'anno, quando è richiesto da almeno la metà del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei membri della Segreteria Nazionale.

Ciascun componente deve venire a conoscenza della convocazione con qualsiasi mezzo idoneo e dimostrabile, almeno quindici giorni prima della riunione.

In caso di riunione in via d'urgenza, la convocazione deve essere trasmessa a tutti i componenti almeno novantasei ore prima dell'orario fissato per la riunione.

L'O.d.G., eventuali documenti preparatori, proposte di modifica ecc., saranno tempestivamente anticipate via mail in modo da favorire l'apporto di tutti i membri della Segreteria Nazionale alla loro stesura.

Tutte le delibere della Segreteria Nazionale saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che da altre disposizioni dello Statuto non sia prescritta una diversa maggioranza.

Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto occorre il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) dei componenti

della Segreteria Nazionale.

Anche per la cessazione del SACI occorre il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) dei componenti della Segreteria Nazionale.

In caso di cessazione, l'intero patrimonio del SACI, è destinato ad incrementare il patrimonio delle Associazioni di Amministratori che hanno aderito al SACI, in proporzione ai loro rispettivi iscritti.

Alle riunioni della Segreteria Nazionale, ove non già membri, possono partecipare, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

ART. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti. - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Esso è eletto dalla Segreteria Nazionale del SACI conformemente al Regolamento.

I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del SACI e ne riferisce al Consiglio Direttivo.

1. Il collegio dei Sindaci Revisori partecipa

alle riunioni del Consiglio Provinciale con diritto di parola nelle materie di propria competenza.

2. Il collegio riferisce al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile le risultanze delle verifiche periodiche.

ART. 15 - Collegio dei Probiviri. - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Esso è eletto dalla Segreteria Nazionale conformemente al regolamento.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ai Probiviri spetta risolvere con equità le controversie tra i Soci ed il SACI.

Non è ammesso il ricorso all'Autorità Giudiziaria nell'ambito delle associazioni del SACI. Il Collegio esercita le proprie funzioni in base al Regolamento disciplinare Nazionale.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

I membri del Collegio non possono ricoprire altre cariche sociali.

ART. 16 - Direttore. - Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Segretario Generale Nazionale, un Direttore Operativo che

coadiuvi ed assista gli organi del SACI nell'esercizio delle loro attività.

Il Direttore partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Il Direttore sovrintende, in stretto accordo con le direttive impartite dal Segretario Generale Nazionale:

- alla gestione amministrativa e finanziaria del SACI;
- prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttiva;
- può formulare alla Segreteria Nazionale proposte in materia di coordinamento degli Uffici e di trattamento del personale;
- coordina le attività delle sedi regionali e provinciali;
- coordina le attività di Sede;
- coordina le attività con le Associazioni e le altre Organizzazioni Sindacali.

ART. 17 - Centro Studi ed Ufficio Stampa. - Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di un Centro Studi Sindacale Nazionale, con funzioni di approfondimento, coordinamento e controllo degli Uffici Studi

provinciali e/o regionali, approvandone il relativo Regolamento.

Il Centro Studi Sindacale Nazionale ha il compito di raccogliere proposte in materia sindacale e formulare bozze di accordo, bozze di contratti ecc. in modo che nelle trattative sindacali la Segreteria Nazionale ed il Consiglio Direttivo possano deliberare le relative piattaforme di discussione.

Il Consiglio Direttivo può istituire anche un Ufficio Stampa, nominando il relativo Responsabile.

ART. 18 - Perdita della qualità di Socio. -

L'appartenenza al SACI cessa:

- a) per la perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- b) per recesso volontario;
- c) per esclusione;
- d) per indegnità;
- e) per morosità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttiva, conformemente al Regolamento, con la maggioranza dei due terzi.

La perdita della qualità di socio non estingue le obbligazioni derivanti dal mancato pagamento

dei contributi dovuti per tutto il periodo di durata del rapporto associativo.

ART. 19 - Segreterie Regionali. - A norma di Regolamento, a livello regionale, su iniziativa di almeno due organizzazioni provinciali, può essere costituita la Segreteria Regionale SACI, con le medesime finalità della Segreteria Nazionale, ma limitatamente all'ambito regionale di pertinenza.

1. La designazione a candidato alla segreteria Regionale viene depositata, dal Consiglio Provinciale di appartenenza previa specifica delibera di quest'ultimo organismo.

2. Le candidature a Segretario Regionale, nelle Regioni in cui manchi il Consiglio Regionale, saranno presentate il giorno stesso dell'Assemblea Regionale nelle mani della Commissione Elettorale che, nella fattispecie, sarà espressa dall'Assemblea e composta da tre delegati non candidati.

3. In caso di decadenza od impedimento del segretario Regionale assume provvisoriamente le funzioni di reggente il Vice-segretario regionale, che convocherà l'Assemblea Regionale entro 4 (quattro) mesi

dalla sua nomina, per eleggere il nuovo Segretario Regionale.

4. I Presidenti delle unioni provinciali di Trento Bolzano e Aosta sono compresi tra i Presidenti regionali.

E' ammessa la costituzione di Segreterie Provinciali, previa espressa autorizzazione della Segreteria Nazionale.

ART. 20 - Esercizio finanziario. - L'esercizio finanziario del SACI coincide con l'anno solare.

Entro i mesi di aprile e di novembre di ogni anno, la Segreteria Nazionale sottopone al Consiglio Direttivo rispettivamente il conto consuntivo ed il bilancio di previsione.

ART. 21 - Verbali. - Di tutte le riunioni degli Organi deliberanti ed esecutivi del SACI, ad ogni livello, deve essere redatto il verbale che dovrà essere conservato nella Segreteria di pertinenza e trasmesso in copia alla segreteria di coordinamento (Regionale o, in sua assenza, Nazionale).

ART. 22 - Clausola Compromissoria. - Gli associati e gli organi del SACI sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale, la soluzione delle

controversie insorte in materia di:

· Ammissione associati (art. 5 del presente Statuto);

· quota associativa;

· perdita della qualifica di Socio (art. 18 del presente Statuto);

· diritti e doveri dell'associato;

· tutte le altre controversie che sorgano sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento, nonché in merito all'invalidazione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

ART. 23 - Norma transitoria. - Entro nove mesi dall'emanazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo approverà, su proposta della Segreteria Nazionale, il Regolamento di attuazione della presente normativa.

In assenza di indicazioni particolari, le votazioni di qualsiasi Organo, s'intendono valide quando i votanti sono la maggioranza degli aventi diritto e l'approvazione avviene a maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 24 - Rinvio. - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si

fa rinvio al costituendo Regolamento
d'attuazione, alla vigente corretta prassi
Assicurativa, Previdenziale e Fiscale ed alle
norme del Codice Civile.

FIRMATO:

PIETRO MEMBRI

UMBERTO ANITORI

GIUSEPPE MERELLO

CARMINE FEDERICO DE FILIPPIS

GIUSEPPE DE FILIPPIS

ROSARIA MOLTENI

DONATELLO BAIONE

DE CICCO PELLEGRINO

TONON ROBERTO ANTONIO

SILVIA BURCHIELLI

IPOCOANA MARIO SALVO GIUSEPPE

MARCO PIEROTTI

ROZZI IVANO

ANTONIO PAZONZI

ALCINI MANLIO

ALDO ANTOCI

FABIO GIULIO SANDRINI

FRANCESCO BURRELLI

FRANCO RAVAZZOLO

DI DOMENICO VINCENZO

RODOLFO DI GIANNI

CARMELO SANTONOCITO

NOTAIO GIANCARLO LAURINI - SEGUE SIGILLO